



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

m_01g 0714602100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILANO		
N 2460	10 MAG. 2011	
UOR PROT	CO	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo DISP	Sottofascicolo	

Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria
del Distretto di Corte d'Appello di Milano

Oggetto: direttive per la Polizia Giudiziaria sui primi accertamenti investigativi in materia di reati informatici e modalità di trasmissione delle relative comunicazioni di notizia di reato alla Procura di Milano.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 - di attuazione della Convenzione internazionale sui crimini informatici (firmata a Budapest nel 2001) ed in vigore dal 5 aprile 2008 - ha introdotto una ipotesi di competenza funzionale del Pubblico Ministero in materia di reati informatici, novellando l'art. 51 del codice di procedura penale con il seguente comma:

«3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

In relazione ai reati indicati dalla richiamata norma, sussiste la competenza territoriale di questa Procura della Repubblica in relazione al circondario del Distretto di Corte di Appello del Tribunale di Milano.

L'innovazione normativa ha comportato in questi primi tre anni un significativo aumento delle notizie di reato qui trasmesse. A seguito dell'esperienza così acquisita, il pool reati informatici di questa Procura è in grado oggi di poter indicare alla Polizia Giudiziaria le ricorrenti attività di accertamento che devono essere svolte sempre, fin dalla ricezione della *notitia criminis*.

A tal fine, ed a seguito di una compiuta ricognizione della tipologia di fatti reato e delle deleghe di indagini trasmesse alla Polizia Giudiziaria, si è ritenuto opportuno cristallizzare in forma di direttive una delega di minima attività investigativa dovuta, fornendo nel contempo un ventaglio di indicazioni

necessarie per l' immediata ricostruzione del fenomeno illecito e per facilitare gli accertamenti volti alla individuazione dell'autore del reato.

Il punto di partenza rimane naturalmente l'art. 347 c.p.p., il quale indica che *“acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria... riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”*.

Ebbene, se siffatta comunicazione di notizia di reato va trasmessa alla Autorità Giudiziaria *“senza ritardo”*, il termine temporale, introdotto dalla novella del 1992 al posto delle originarie *“quarantotto ore”*, riconosce **alla Polizia Giudiziaria un apprezzabile margine di autonomia operativa**.

I ristretti termini di conservazione dei dati attinenti al traffico telematico in vigore (cd. *data retention* ai sensi dell'art. 132 d.lvo 196/2003) impongono una celere trasmissione della CNR al fine di ottenere l'idoneo provvedimento di acquisizione dei dati relativo al traffico telematico ad opera del Pubblico Ministero. Ma è chiaro che alla acquisizione della mera *notitia criminis* **debbono seguire alcuni accertamenti volti ad acquisire i primi riscontri investigativi**: accertamenti da svolgersi con autonoma iniziativa della Polizia Giudiziaria, o comunque **da ritenersi fin da ora delegati ai sensi di precise indicazioni investigative**, senza bisogno di alcun tipo di specializzazione tecnico-informatica.

La situazione vigente registra invece un aumento di denunce/querele raccolte ed **immediatamente** trasmesse, in attesa di successive determinazioni, alla Autorità Giudiziari. Secondo esperienza, tale prassi si risolve in un faticoso dispendio di energie ed in una inutile, talvolta dannosa, dilatazione dei tempi.

Questa Procura è quindi orientata per il futuro a delegare all'Autorità di Polizia Giudiziaria una serie determinata di accertamenti preliminari così come cristallizzati nell'allegato documento, in funzione della tipologia dei fatti indagati ed in relazione ai reati di competenza di questa Procura ex legge 48/2008.

Considerato poi che le attività relative agli accertamenti informatici attengono ormai a qualsiasi tipo di indagine, è necessario favorire il costante incremento dell'efficienza dell'azione di contrasto alla criminalità informatica. Non si può realizzare tale incremento senza valorizzare l'efficacia del contributo sul territorio di tutte le Forze di Polizia Giudiziaria: le direttive allegate hanno anche queste finalità.

D'intesa con il Procuratore Generale, auspico che tali procedure investigative vengano attuate a partire dal **1 luglio 2011** dalle Forze di Polizia Giudiziaria dell'intero Distretto di Corte d'Appello.

Nel documento in oggetto sono anche incluse le **modalità di trasmissione delle CNR alla Procura di Milano, al fine di valorizzare i primi risultati dell'attività della Polizia Giudiziaria e di consentire ai componenti del pool reati informatici una più razionale decisione in relazione alla prosecuzione delle indagini ovvero ai provvedimenti di archiviazione.**

Il senso di siffatte procedure investigative con le Forze dell'Ordine deputate alla ricezione della *notitia criminis* appare dunque evidente: le informazioni *adeguatamente e prontamente* raccolte dalla Polizia Giudiziaria possono portare a risultati investigativi univoci, in tempi congrui, solo se precedute da alcuni preliminari accertamenti e comunicate in maniera *strutturata ed organizzata* alla Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Copia informatica di tale documento sarà a breve messa a disposizione della Polizia Giudiziaria del Distretto anche tramite un apposito sito Internet, ad accesso riservato, insieme ad altri materiali informativi e alla relativa modulistica.

La scelta di questa Procura rimane quella di incrementare non solo la risposta di Giustizia, ma anche apprezzare la professionalità delle Forze di Polizia. Per tale ragione sono lieto di annunciare - come naturale prosieguo di questa iniziativa - l'avvio per il prossimo autunno di un corso di specializzazione in forma prevalente di formazione a distanza sui temi del contrasto alla criminalità informatica: un corso gratuito e riservato esclusivamente alla Polizia Giudiziaria del Distretto di Corte d'Appello di Milano, in collaborazione con il Settore Lavoro del Comune di Milano.

Con i migliori saluti

Milano, 10 maggio 2011

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Edmondo BRUTI LIBERATI

